



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro

Calata Caio Duilio, 47 – 61121 Pesaro – Tel. 0721.1778306 – 1778380 Fax 0721.1778368

Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/pesaro – E-mail: cppesaro@mit.gov.it

Indirizzo PEC: cp-pesaro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 67/2017

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro:

- VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327, in particolare l'articolo 68 (vigilanza sull'esercizio di attività nei porti);
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, in particolare l'articolo 61 (certificato d'iscrizione per l'esercizio di attività nei porti);
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'articolo 19 (segnalazione certificata di inizio attività – SCIA);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 5203166 in data 11.09.1997 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – in materia di "Iscrizione nel registro ex art. 68 Cod. Nav. – Requisiti";
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 5204344 in data 11.12.1998 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – in materia di "Attuazione della L. 127/97 – Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 403 del 20/10/1998;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. DEM3/1160 in data 10/12/1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo – in materia di "Disciplina dell'attività di consulenti chimici di porto";
- VISTO** il dispaccio protocollo n. M_TRA/PORTI/713 in data 17/01/2012 – Circolare n. 41 – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – in materia di "Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e sul mare territoriale. Competenze in materia di vigilanza ex articolo 68 del Codice della Navigazione";
- VISTA** decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7

agosto 2015, n.124” e la successiva nomina del Presidente e del collegio dei revisori dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Centrale, le funzioni di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo portuale (art. 36 e segg. del Codice della Navigazione - concessioni, autorizzazioni e relative istruttorie -) e delle relative attività (ex art. 68 dello stesso Codice della Navigazione), sono state incardinate, in via esclusiva, in campo alla stessa AdSP, competenza estesa ai Porti di Pesaro, Falconara M.ma, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona;

VISTA l’Ordinanza n. 35/2017 in data 06/12/2017 dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Centrale di Ancona, con cui è stato approvato il “*Regolamento per la disciplina delle attività economiche a carattere continuativo che si esercitano nei porti di Pesaro, Falconara M.ma, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona*”;

VISTA la propria Ordinanza n. 60/2012 in data 05/10/2012, in materia di “Disciplina dell’articolo 68 del Codice della Navigazione”, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro (dalla foce del fiume Cesano al Torrente Tavollo escluso);

RITENUTO che alla luce delle nuove competenze assunte dall’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico di Ancona, estese al Porto di Pesaro, si rende necessario apportare i necessari correttivi alla propria Ordinanza n. 60/2012, in premessa citata;

CONSIDERATO che le attività di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione, sono riconducibili alla fattispecie di “attività economica privata e libera”, soggette alla vigilanza dell’Autorità Marittima per quelle che afferiscono ai profili di sicurezza delle operazioni che si svolgono nelle acque antistanti i porti, ovvero, in alcuni casi, di operazioni sul demanio marittimo che attengono in maniera riflessa sulla sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli articoli 30, 81, 1174, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (Poteri di vigilanza)

L’esercizio di qualsiasi attività economica con carattere di continuità all’interno dei porti ed in genere nell’ambito delle aree demaniali marittime nei porti di Fano e Baia Vallugola, concernente profili inerenti la sicurezza e la polizia dei porti e la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, è soggetta alla vigilanza del Comandante del Porto competente per giurisdizione.

I soggetti che espletano qualsiasi attività economica a carattere continuativo nell’ambito delle aree di cui sopra, sono soggette all’iscrizione nel registro/elenco istituito presso la Capitaneria di Porto di Pesaro, ai sensi dell’articolo 68 – 2° comma – del Codice della Navigazione.

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 2, le competenti Autorità Marittime, hanno la facoltà nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, di sottoporre ad ispezione/controllo/accertamento tutti coloro che esercitano qualsiasi tipo di attività in ambito portuale e del demanio marittimo, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla presente Ordinanza, anche con l’assistenza di organi di Polizia e/o funzionari di altre Amministrazioni.

Articolo 2 (Attività)

Sono soggette alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – :

a) ATTIVITA' TECNICHE :

Officine meccaniche, elettromeccaniche ed elettriche;
Riparazioni navali;
Saldatori;
Consulenti chimici di porto;
Sabbiatori, verniciatori e pittori;
Imprese che svolgono lavori subacquei;
Assicuratori marittimi;
Rottamai e demolitori navali;
Ricarica bombole, fornitori ossigeno e gas vari.

b) ATTIVITA' DI SERVIZI :

Servizi marittimi per cui non sia previsto il rilascio di concessioni e/o altre autorizzazioni, ovvero, l'iscrizione in appositi registri;
Raccolta rifiuti e acque oleose da bordo di unità navali in porto;
Servizi ecologici;
Servizi integrativi antincendio;
Servizi guardiania e vigilanza;
Imprese di sollevamento, trasporto, alaggio e varo con mezzi meccanici mobili;
Rifornimento di combustibili con uso di autobotte;
Servizi di fornitura e provviste di bordo;
Servizi di rifornimento idrico ad unità navali in porto a mezzo di autobotte.

c) ATTIVITA' VARIE :

Ogni altra attività svolta in porto, a bordo di unità navali e, in genere, nell'ambito del demanio marittimo che, per analogia, possa essere assimilabile a quelle sopraindicate.

Articolo 3 (Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA)

Chi esercita o intenda esercitare una delle attività di cui al precedente articolo 2, all'interno dei porti ed in genere nell'ambito delle aree demaniali marittime nei porti di Fano e Baia Vallugola, con carattere di "continuità", ha l'obbligo di presentare alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, anche per il tramite degli uffici dipendenti (Ufficio Circondariale Marittimo di Fano – Ufficio Locale Marittimo di Gabicce Mare – Ufficio Locale Marittimo di Marotta), la comunicazione certificata di inizio attività – SCIA – in carta semplice ed in duplice copia, come da fac-simile in allegato 1, ovvero trasmetterla direttamente alla Capitaneria di Porto di Pesaro tramite la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cp-pesaro@pec.mit.gov.it, con espressa attestazione dell'esistenza dei presupposti dei requisiti di legge per l'espletamento della specifica attività.

Ai fini di comprovare l'avvenuta presentazione, copia della stessa sarà restituita direttamente all'interessato, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con il visto e la data di presentazione alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro.

Detta segnalazione deve essere corredata da:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46 del D.P.R. 445/2000), come da *fac-simile* in allegato 2;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 445/2000), come da *fac-simile* in allegato 3;
3. elenco dipendenti e collaboratori appartenenti all'organico della ditta, come da *fac-simile* in allegato 4 .

Fatte salve le responsabilità penali a carico di chi abbia reso dichiarazioni o attestazioni false o mendaci, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge richiesti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dalla stessa Autorità Marittima, in ogni caso non inferiore ai 30 (trenta) giorni, fatta salva comunque la facoltà di adottare provvedimenti in autotutela anche successivamente alla scadenza del suddetto termine, qualora né ricorrano le condizioni di cui alla Legge 241/1990 . In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 19 – comma 6 – della Legge 241/1990, può sempre e, in ogni tempo, adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di cui sopra.

Le Ditte/Società interessate possono iniziare l'attività il giorno stesso della presentazione ovvero, della ricezione della SCIA alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, senza alcuna autorizzazione da parte della stessa Autorità Marittima, purché tale attività non concretizzi un'occupazione di suolo demaniale marittimo, l'esercizio di un'attività vietata ovvero, per la quale Leggi o Regolamenti non impongano un'espressa autorizzazione.

L'Autorità Marittima ha comunque facoltà di richiedere, rispetto alle informazioni contenute nella segnalazione certificata di inizio attività – SCIA –, eventuale ulteriore documentazione integrativa relativamente a particolari attività o al possesso dei requisiti direttamente non acquisibili.

La validità della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – è da intendersi per anno solare e, pertanto, scade il 31 dicembre dell'anno di presentazione, dopodiché la procedura andrà reiterata per gli anni successivi.

Articolo 4 (Requisiti ed obblighi)

Possono presentare la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – le persone fisiche o giuridiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- A essere iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero, in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, ovvero, essere muniti dei requisiti e dei titoli rilasciati dalle competenti Autorità amministrative che abilitino all'esercizio dell'attività secondo le norme vigenti;
- B insussistenza di procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o altro procedimenti civile;
- C insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di “*codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione*

I soggetti iscritti nel registro / elenco tenuto dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, nel corso dell'esercizio della loro attività sono obbligati a:

1. comunicare ogni intervenuta variazione dei dati indicati nella SCIA entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data in cui è intervenuta la relativa modifica;
2. adempiere agli obblighi sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali, assistenziali, assicurativi, di prevenzione e di sicurezza del lavoro (compresa la predisposizione del piano di sicurezza e valutazione dei rischi da attività professionali);
3. esercitare l'attività direttamente o tramite i propri dipendenti e collaboratori comunque appartenenti all'organico comunicato in allegato alla segnalazione certificato di inizio / prosieguo attività;
4. collaborare con l'Autorità Marittima per ogni aspetto di sicurezza, tutela della pubblica incolumità ed attenersi alle applicabili disposizioni contenute nelle Ordinanze ed a ogni altra disposizione vigente nei singoli porti;
5. munirsi, nei casi previsti per la specifica attività esercitata, di idonea assicurazione e di ogni provvedimento di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 5 (Esercizio di attività specifiche)

Chi risulta in regola con gli adempimenti di cui al precedente articolo 3, può esercitare l'attività segnalata, senza ulteriori autorizzazioni da parte dell'Autorità Marittima, fatta salva l'osservanza delle disposizioni impartite con Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo nella cui giurisdizione venga effettuata l'attività, ad esclusione delle attività e/o servizi di seguito elencati, per cui dovrà essere richiesta, di volta in volta, specifica autorizzazione/nulla-osta del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto:

- ☐ lavori a bordo di navi con uso di fiamma libera;
- ☐ lavori in ambito portuale con uso di fiamma libera;
- ☐ rifornimento di combustibile a navi in porto;
- ☐ lavori di pulizia dei doppi fondi, cisterne e casse combustibili;
- ☐ lavori di demolizione navale;
- ☐ recuperi marittimi;
- ☐ lavori da effettuarsi con l'impiego di sommozzatori;
- ☐ lavori di fumigazione, derattizzazione, sabbiatura etc. nell'ambito portuale e a bordo di navi;
- ☐ ogni altri tipo di lavoro, ancorché non contemplato dal presente articolo, per cui il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto, ritenga di dover impartire particolari prescrizioni legate alla sicurezza portuale, alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nonché alla prevenzione di inquinamenti marini, in considerazione di leggi, regolamenti e/o direttive ministeriali eventualmente intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ovvero non si concretizzi nell'occupazione di area demaniale marittima o di specchio acqueo o riconduca alla previsione di attività cui il Codice della Navigazione o altra norma statale o locale riconduca alla previsione del rilascio di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo.

Le attività devono essere esercitate in modo tale da non arrecare danni alle infrastrutture portuali, al demanio marittimo ed alle acque marittime, evitando qualsiasi forma di inquinamento. Le stesse non devono arrecare molestie, impedimento o intralcio alle altre persone e/o attività che ivi si svolgono. Inoltre durante lo svolgimento delle attività il personale operante, deve essere in possesso di documento di riconoscimento in corso di validità.

Ogni avvenimento straordinario, che potenzialmente potrebbe determinare una situazione di

potenziale pericolo / danno, deve essere immediatamente portato all'attenzione dell'Autorità Marittima del luogo, anche in forma orale, per le conseguenti determinazioni di competenza.

Articolo 6 **(Osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro)**

Chi risulta in regola con gli adempimenti di cui al precedente articolo 3, può svolgere la propria attività purché in regola con la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 – ovvero, della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 – Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 – ovvero della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 – Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 –.

Qualsiasi tipologia di attività per la quale è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), può essere effettuata da personale qualificato opportunamente equipaggiato ed in regola con la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Le attrezzature ed i macchinari impiegati per le lavorazioni, devono essere in possesso della prevista certificazione di sicurezza in regolare corso di validità.

Articolo 7 **(Attività occasionali)**

Chi intenda effettuare attività occasionali (*esercizio di una singola attività la cui esecuzione ha una data di inizio ed una data di fine*) nei porti di Fano e di Baia Vallugola, deve presentare richiesta di nulla-osta alla competente Autorità Marittima nella cui giurisdizione si intende effettuare l'attività occasionale (*per il Porto di Fano individuata nell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano e per il Porto di Baia Vallugola nella Capitaneria di Porto di Pesaro*), indicando la tipologia dell'attività e la durata della stessa ed ottemperando alle eventuali disposizioni / prescrizioni / condizioni che la stessa Autorità Marittima riterrà opportuno adottare al riguardo.

Il predetto nulla-osta consente alla ditta di accedere e prestare la propria opera in ambito portuale e nelle aree demaniali marittime di competenza, ma non solleva l'interessato dal munirsi di specifiche autorizzazioni in considerazione dell'attività da svolgere.

Articolo 8 **(Istruttoria)**

L'Ufficio Marittimo che riceve la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – così come previsto dal precedente articolo 3, fatte le dovute valutazioni nell'esercizio del proprio potere di vigilanza, la trasmette con il proprio eventuale nulla osta, al Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro per le formalità previste.

Articolo 9 **(Inibizione dell'esercizio dell'attività)**

Fatte salve le pene disciplinari per i soggetti di cui al precedente articolo 3, previste dall'articolo 1255 del Codice della Navigazione, la competente Autorità Marittima può disporre il divieto di esercizio dell'attività, fino al venir meno delle condizioni che hanno determinato

l'adozione del relativo provvedimento di inibizione.

In particolare, l'esercizio dell'attività potrà essere sospeso nei seguenti casi:

- A per violazioni di obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o disposizioni impartite con Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo e/o altri provvedimenti legalmente dati dall'Autorità Marittima e/o altre Autorità competenti relativi all'espletamento della specifica attività;
- B per inottemperanza a quanto disposto dai precedenti articoli 3;
- C per inosservanza alle prescrizioni di cui al precedente articolo 5;
- D per accertata incapacità tecnica nell'esercizio della specifica attività;
- E per venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività;
- F abusiva sostituzione di altri nell'espletamento dell'attività.

Articolo 10 (Violazioni)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 9 e fatti salvi i poteri conferiti al Comandante del Porto dagli articoli 1249 e 1255 del Codice della Navigazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno sanzionati a norma dell'articolo 1164 e/o 1174 del Codice della Navigazione, oltre che ai sensi delle specifiche vigenti normative applicabili per materia ivi compresi eventuali fattispecie penalmente rilevanti.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore con decorrenza 01 Gennaio 2018 ed abroga la propria Ordinanza n. 60/2012 in data 05/10/2012 in premessa citata e, ogni altra disposizione incompatibile e/o in contrasto con le presenti norme.-

Articolo 12 (Pubblicità)

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Comando;
- ☐ trasmissione ai Comuni di Fano e Gabicce Mare e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pesaro;
- ☐ invio a cooperative e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati;
- ☐ divulgazione a cura dei mezzi di informazione.-

Pesaro, 22/12/2017

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Silvestro GIRGENTI**

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – SCIA –**ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a
 _____ residente a _____ prov. _____ in Via
 _____ nr. _____ C.F. _____ in qualità di
 titolare / legale rappresentante della Ditta individuale / Società
 _____ P.IVA _____ con sede
 a _____ prov. _____ in Via _____ nr. _____ recapiti
 telefonici (cellulari compresi) _____
 Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____
 Mail _____

DICHIARA

a codesta Capitaneria di Porto – Guardia Costiera –, ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 67/2017 in data 22/12/2017, l'inizio / prosieguo⁽¹⁾ delle seguenti attività:

all'interno dei porti ed in genere nell'ambito delle aree demaniali marittime nel/i Porto/i di:

FANO – BAI A VALLUGOLA
(depennare la voce non di interesse)

Con la presente, mi impegno a comunicare a codesta Autorità Marittima ogni intervenuta variazione dei dati indicati nella presente segnalazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data in cui è intervenuta la relativa modifica.

Allego alla presente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
3. elenco dipendenti e collaboratori appartenenti all'organico della ditta.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente segnalazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

FIRMA⁽²⁾

Note:

- (1) depennare la voce non di interesse;
- (2) le istanze e le dichiarazioni non vanno autenticate quando la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero, quando all'istanza/dichiarazione sottoscritta sia allegata copia fotostatica (non autenticata) di un documento di riconoscimento dell'interessato, in corso di validità.

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, attesto che la sottoscrizione di cui sopra, è stata apposta alla presenza del sottoscritto, in data _____ alle ore _____

TIMBRO E FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____;

Nato/a a _____ il _____;

Residente in _____ Via _____ n. _____;

Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- ☐ di essere cittadino italiano;
- ☐ di godere dei diritti civili e politici;
- ☐ di essere titolare / legale rappresentante della ditta / Società _____; con sede legale in _____;
- ☐ di essere titolare di partita IVA _____;
- ☐ di essere iscritto nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ al numero di repertorio economico amministrativo (REA) _____;
- ☐ che oltre al sottoscritto nell'ambito della ditta le persone di seguito elencate, rivestono le qualifiche di socio, titolare di cariche o qualifiche:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Qualifica/carica rivestita

- ☐ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ☐ che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- ☐ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ☐ che a carico dell'impresa non sono in atto procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa e che la stessa non è stata sottoposta negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;

- ☐ di osservare gli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. 271/99 e D.lgs. 272/99) con specifico riferimento alle attività di cui alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- ☐ di osservare gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria.

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lugo e data _____

IL DICHIARANTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ (luogo) _____ (prov.) il _____ ;
residente in _____ (luogo) _____ (prov.) Via _____ n. _____ ;
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lugo e data

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità.

ELENCO DIPENDENTI E COLLABORATORI APPARTENENTI ALL'ORGANICO DELLA DITTA

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Data assunzione</i>	<i>Livello</i>	<i>Mansione</i>